



Statuto Associazione "Gli Ultimi"

ARTICOLO 1 - Costituzione e finalità

" E' costituita l'Associazione "Gli Ultimi"
con sede a Rapallo, in via Emiliani, 32.

L'Associazione si propone di contribuire ad attività sociali e culturali nell'intero comprensorio del Tigullio, all'affermazione dei diritti di cittadinanza di tutti coloro che vivono nel territorio del Tigullio in primis dei senza fissa dimore, alla realizzazione di iniziative sociali e culturali improntate sulla condizione di chi per motivi più vari è da considerarsi un "diverso".

L'Associazione si impegna ad esercitare ogni azione di proposta e stimolo nei confronti della Pubblica Amministrazione, al fine di individuare risposte adeguate nei confronti del problema del disagio e della emarginazione.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Esige dai suoi membri l'osservanza delle norme etiche previste dal presente statuto. I suoi membri presteranno la loro attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito

ARTICOLO 2 - Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e contributi da parte di privati o enti pubblici e privati
- 2) dai beni che diventeranno proprietà dell'Associazione
- 3) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Le entrate dell'Associazione per il proprio finanziamento sono costituite:

- 1) dalle quote sociali
- 2) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazione ad esse

ARTICOLO 3 - Aderenti

Tutti coloro che risiedono nel territorio del Tigullio o che ivi esercitano la loro professione e/o interessi socioeconomici, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono aderire all'Associazione, salvo i casi di incompatibilità previsti dal presente statuto.

Ogni aderente è tenuto a partecipare alle attività dell'Associazione ed a contribuire al suo finanziamento attraverso quote di sottoscrizione stabilite dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 11/8/1991, n. 266⁽¹⁾, l'Associazione stipula contratto assicurazione per i propri aderenti.

ARTICOLO 4 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione

1. L'Assemblea
2. Il Coordinatore ed il Tesoriere
3. I Responsabili dei Gruppi di lavoro

L'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Coordinatore almeno una volta alla settimana. In casi strettamente necessari, possono altresì essere convocate assemblee straordinarie su richiesta dello stesso Coordinatore, del Tesoriere, di un Responsabile di Gruppo di lavoro o di almeno cinque volontari.

L'Assemblea è validamente costituita quando qualora intervenga in maniera effettiva almeno la metà più uno dei volontari regolarmente iscritti.

Di ogni riunione assembleare verrà redatto breve verbale riassuntivo.

Le deliberazioni vengono adottate con almeno la presenza della metà più uno dei volontari regolarmente iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e quelle attinenti a specifiche responsabilità dovranno essere adottate con l'astensione dal voto degli associati direttamente interessati.

(1) (art. 4 della Legge 11/8/1991, n. 266) Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione possono essere modificati solo con la presenza di almeno i 3/4 degli associati regolarmente iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto in tal senso di almeno i 3/4 degli associati regolarmente iscritti.

E' compito dell'Assemblea:

1.determinare l'orientamento generale dell'Associazione, favorire il suo sviluppo, indirizzarne e promuoverne l'attività nell'ambito delle finalità statutarie.

2.eleggere un Coordinatore, un Tesoriere ed il vice-coordinatore che sostituirà con incarico temporaneo il Coordinatore in caso di sua assenza,

L'elezione sarà considerata valida con la presenza di almeno i 3/4 degli associati regolarmente iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3.istituire Gruppi di lavoro composti da uno o più volontari cui affidare specifiche responsabilità ed autonomia operativa in ordine a particolari settori di attività ed eleggere, per ciascuno di questi Gruppi un Responsabile.

4.approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale. A tal fine, l'Assemblea delibera in merito all'entità delle quote associative annuali ed alle eventuali richieste di contributi straordinari.

5.mantenere i contatti con altre Associazioni di volontariato aventi finalità analoghe, per scambio di esperienze in una visione il più possibile unitaria dei bisogni a livello comunale ed, in prospettiva, di comprensorio.

Il Coordinatore ed il Tesoriere

Il Coordinatore ha la funzione della rappresentanza politica, legale, promozione e proposta in ordine all'attività dell'Associazione.

Il Tesoriere ha la funzione di gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione, con l'onere della redazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Coordinatore, il Tesoriere restano in carica un anno e sono rieleggibili.

I Gruppi di lavoro

I Gruppi di lavoro si occupano dell'elaborazione ed esecuzione dei mandati dell'Assemblea e dei progetti loro assegnati.

Nell'adempiere le loro finalità, l'Assemblea elegge dei responsabili dei Gruppi di lavoro i quali godono di autonomia nelle decisioni inerenti i progetti a loro affidati e nell'adempiere i mandati dell'Assemblea.

I Responsabili dei Gruppi di lavoro restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Qualunque volontario ricopra degli incarichi di responsabilità (Coordinatore, Tesoriere, Responsabile di gruppo) lascia il proprio incarico in qualsiasi momento, se deliberato dall'Assemblea con la presenza di almeno i 3/4 degli associati regolarmente iscritti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nessun compenso è dovuto a qualsiasi titolo ai membri che ricoprono degli incarichi di responsabilità nell'Associazione.

ARTICOLO 5 - Incompatibilità

Non possono essere aderenti all'Associazione coloro che rivestano cariche ovvero assumano iniziative politiche, culturali ed istituzionali in contrasto con le finalità e le iniziative dell'Associazione.

Nei casi di sopravvenuta incompatibilità l'Assemblea assume provvedimenti di sospensione immediata.

ARTICOLO 6 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la presenza di almeno i 3/4 degli associati regolarmente iscritti e con il voto in tal senso della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvederà se necessario alla nomina dei liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.